SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 222

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 22 settembre 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 2017, n. **140**.

Regolamento recante modifica all'appendice XI del regolamento di esecuzione del codice della strada, per la fissazione della sigla di individuazione della provincia del Sud Sardegna, istituita con legge della Regione autonoma della Sardegna 4 febbraio 2016, n. 2.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, recante la delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante il nuovo codice della strada, e, in particolare l'articolo 100 concernente targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, e, in particolare, l'articolo 256 e l'appendice XI, comma 1-*bis*, al Titolo III;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2008, n. 89, recante il regolamento recante modifiche all'appendice XI del regolamento di esecuzione del codice della strada, in materia di individuazione delle sigle di immatricolazione di veicoli per nuove province, e, in particolare, l'articolo 1, comma 1;

Vista la legge della Regione autonoma della Sardegna 4 febbraio 2016, n. 2, recante il riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna n. 6 dell'11 febbraio 2016, e, in particolare, l'articolo 25 che individua la circoscrizione territoriale della nuova Provincia del Sud Sardegna;

Considerato che l'individuazione della circoscrizione territoriale della nuova Provincia del Sud Sardegna comporta la necessità di determinare la relativa sigla di individuazione utile al fine della predisposizione del talloncino in materiale autoadesivo da applicare nella parte bassa della targa di immatricolazione, ai sensi dell'articolo 260, comma 3, alla fine del secondo periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 maggio 2017;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 luglio 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Modifica al comma 1-*bis *dell'appendice XI - articoli 255 e 256 al Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495*

1. Al comma 1-*bis* dell'appendice XI - articoli 255 e 256 al Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, dopo le parole: «Sondrio SO» sono inserite le seguenti: «Sud Sardegna SU».

Art. 2.

Disposizioni finali e transitorie

1. Al comma 1-*bis* dell'appendice XI - articoli 255 e 256 al Titolo III del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, e successive modificazioni, sono soppresse le seguenti sigle di individuazione delle province:

a) «Carbonia-Iglesias CI»;

b) «Medio Campidano VS»;

c) «Ogliastra OG»;

d) «Olbia-Tempio OT».

2. I veicoli dotati di targhe di immatricolazione con le sigle delle province, di cui al comma 1, possono continuare a circolare fino a una nuova immatricolazione o fino alla cessazione dalla circolazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

DELRIO, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2017

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 3779

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).».

— Si riporta l'art. 3 della legge 13 giugno 1991, n. 190 (Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale):

«Art. 3. — 1. Entro il termine di cui all'art. 1 il Governo, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , adotta norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni del codice della strada, con contestuale abrogazione del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, e delle altre norme regolamentari incompatibili, e adeguando le disposizioni regolamentari concernenti la segnalazione stradale alle norme contenute nelle direttive comunitarie e agli accordi internazionali in materia, fissando altresì i criteri dell'uniforme pianificazione cui debbono attenersi gli enti cui spetta l'apposizione della segnaletica stradale e tenendo comunque conto di quanto già disposto in attuazione dell'art. 19-*bis* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , introdotto dall'art. 18 della legge 18 marzo 1988, n. 111.

2. Entro lo stesso termine di cui all'art. 1 i Ministri competenti per materia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottano, con proprio decreto, norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni del codice della strada che investano la loro esclusiva competenza, nonché norme regolamentari per la riorganizzazione di uffici od organi, compresi quelli delle aziende od amministrazioni autonome, dei rispettivi dicasteri, in funzione delle nuove o diverse competenze ad essi affidate. Potrà all'occorrenza essere prevista l'istituzione di organismi consultivi e di studio necessari per l'attuazione del codice della strada.

3. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 dovranno ispirarsi ai criteri della efficienza e produttività dell'amministrazione e della semplificazione e snellimento delle procedure, riducendo al massimo, anche in funzione della prevalente natura degli istituti e dei provvedimenti, l'intervento di più uffici nel procedimento ed eliminando in ogni caso duplicazioni di competenze e di controllo.».

— Si riporta il testo dell'art. 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada):

«Art. 100 *(Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi)*. — 1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione.

2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.

3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione.

3-*bis*. Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3 sono personali, non possono essere abbinate contemporaneamente a più di un veicolo e sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, esportazione all'estero e cessazione o sospensione dalla circolazione.

4. I carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa.

5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere caratteristiche rifrangenti.

6.

7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento.

8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento, l'intestatario della carta di circolazione può chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai costi fissati con il decreto di cui all'art. 101, comma 1, e con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri, una specifica combinazione alfanumerica. Il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, dopo avere verificato che la combinazione richiesta non sia stata già utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione. Alla consegna delle targhe provvede direttamente l'Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo è consentita la circolazione ai sensi dell'art. 102, comma 3.

9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo:

a) i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione;

b) la collocazione e le modalità di installazione;

c) le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità, nonché i requisiti di idoneità per l'accettazione.

10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo.

11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 9, lettera *b)*, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 ad euro 338.

12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.006 ad euro 8.025.

13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 10 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 ad euro 100.

14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale.

15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni di cui ai commi 11 e 12 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.».

— Si riporta il testo dell'art. 256 e della relativa Appendice XI, comma 1-*bis*, al Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada), come modificata dal presente decreto:

«Art. 256 *(Art. 100 Cod. Str. - Definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento)*. — 1. Agli effetti del presente regolamento, si definiscono targhe d'immatricolazione:

a) quelle posteriori ed anteriori degli autoveicoli, di cui all'art. 100, comma 1, del codice;

b) quelle posteriori dei rimorchi, di cui all'art. 100, comma 3, del codice;

c) quelle posteriori dei motoveicoli, di cui all'art. 100, comma 2, del codice;

d) quelle posteriori delle macchine agricole semoventi, di cui all'art. 113, comma 1, del codice;

e) quelle posteriori dei rimorchi agricoli, di cui all'art. 113, comma 3, del codice;

f) quelle posteriori delle macchine operatrici semoventi, di cui all'art. 114, comma 4, del codice;

g) quelle posteriori delle macchine operatrici trainate, di cui all'art. 114, comma 4, del codice.

2. Si definiscono targhe ripetitrici:

a) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere muniti posteriormente i carrelli appendice durante la circolazione, di cui all'art. 100, comma 4, del codice;

b) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere munite posteriormente le macchine agricole trainate, quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 113, comma 2, del codice;

c) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere munite posteriormente le macchine operatrici trainate, di cui all'art. 114, comma 4, del codice.

3.

4. Si definiscono targhe di riconoscimento:

a) quelle di cui devono essere munite le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo di cui all'art. 131, comma 2, del codice;

b) quelle di cui devono essere muniti gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi di cui all'art. 134, comma 1, del codice;

c) i contrassegni di identificazione, di cui devono essere muniti i ciclomotori ai sensi dell'art. 97, comma 1, del codice.

4-*bis*. Fermo restando che anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 100, commi 11 e seguenti, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i dati identificativi dei veicoli sono quelli stabiliti nell'appendice XII, alle targhe è aggiunta la sigla di identificazione della provincia, come riportata nell'appendice XI al presente titolo.».

«Appendici al Titolo III - Appendice XI

Art. 255 e 256 *(Sigle di individuazione degli uffici provinciali della M.C.T.C. e sigle di individuazione delle province)*. — (*Omissis*).

1-*bis*. Le sigle di individuazione delle province sono le seguenti:

Agrigento AG;
Alessandria AL;
Ancona AN;
Aosta AO La O è sormontata dallo stemma;
Arezzo AR;
Ascoli Piceno AP;
Asti AT;
Avellino AV;
Bari BA;
Barletta-Andria-Trani BT;
Belluno BL;
Benevento BN;
Bergamo BG;
Biella BI;
Bologna BO;
Bolzano BZ La Z è sormontata dallo stemma;
Brescia BS;
Brindisi BR;
Cagliari CA;
Caltanissetta CL;
Campobasso CB;
(Soppressa);
Caserta CE;
Catania CT;
Catanzaro CZ;
Chieti CH;
Como CO;
Cosenza CS;
Cremona CR;
Crotone KR;
Cuneo CN;
Enna EN;
Fermo FM;
Ferrara FE;
Firenze FI;
Foggia FG;
Forlì Cesena FC;
Frosinone FR;
Genova GE;
Gorizia GO;
Grosseto GR;
Imperia IM;
Isernia IS;
L'Aquila AQ;
La Spezia SP;
Latina LT;
Lecce LE;
Livorno LI;
Lodi LO;
Lucca LU;
Macerata MC;
Mantova MN;
Massa Carrara MS;
Matera MT;
(Soppressa);
Messina ME;
Milano MI;
Modena MO;
Monza-Brianza MB;
Napoli NA;
Novara NO;
Nuoro NU;
(Soppressa);
(Soppressa);
Oristano OR;
Padova PD;
Palermo PA;
Parma PR;
Pavia PV;
Perugia PG;
Pesaro e Urbino PU;
Pescara PE;
Piacenza PC;
Pisa PI;
Pistoia PT;

Pordenone PN;
Potenza PZ;
Prato PO;
Ragusa RG;
Ravenna RA;
Reggio Calabria RC;
Reggio Emilia RE;
Rieti RI;
Rimini RN;
Roma Roma;
Rovigo RO;
Salerno SA;
Sassari SS;
Savona SV;
Siena SI;
Siracusa SR;
Sondrio SO;
Sud Sardegna SU;
Taranto TA;
Teramo TE;
Terni TR;
Torino TO;
Trapani TP;
Trento TN La N è sormontata dallo stemma;
Treviso TV;
Trieste TS;
Udine UD;
Varese VA;
Venezia VE;
Verbano Cusio Ossola VB;
Vercelli VC;
Verona VR;
Vibo Valenzia VV;
Vicenza VI;
Viterbo VT.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2008, n. 89 (Regolamento recante modifiche all'appendice XI del regolamento di esecuzione del codice della strada, in materia di individuazione delle sigle di immatricolazione di veicoli per nuove province):

«Art. 1. — 1. Al comma 1-*bis* dell'appendice XI - articoli 255 e 256 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "Campobasso CB" sono inserite le seguenti: "Carbonia-Iglesias CI";

b) dopo le parole: "Matera MT" sono inserite le seguenti: "Medio Campidano VS";

c) dopo le parole: "Nuoro NU" sono inserite le seguenti:

"Ogliastra OG;
Olbia-Tempio OT".».

— Si riporta il testo dell'art. 25 della legge della Regione autonoma della Sardegna 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna):

«Art. 25 *(Circoscrizioni provinciali)*. — 1. Le circoscrizioni territoriali delle province della Regione, fino alla loro definitiva soppressione, sono disciplinate dalla presente legge e corrispondono a quelle antecedenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 12 luglio 2001, n. 9 (Istituzione delle province di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio) e dello schema di nuovo assetto provinciale, approvato dal Consiglio regionale con provvedimento del 31 marzo 1999 (legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4 - Riassetto generale delle Province e procedure ordinarie per l'istituzione di nuove Province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali. Schema di nuovo assetto provinciale approvato dal Consiglio regionale il 31 marzo 1999), pubblicato sul Buras n. 11 del 9 aprile 1999, con le seguenti variazioni:

a) la circoscrizione territoriale della Provincia del Sud Sardegna corrisponde a quella della Provincia di Cagliari, esclusi i comuni appartenenti alla città metropolitana di Cagliari;

b) sono aggregati alla Provincia di Oristano, nel rispetto della volontà già espressa dalle comunità locali, i comuni di Bosa, Flussio, Laconi, Magomadas, Modolo, Sagama, Suni e Tinnura e il Comune di Montresta;

c) sono aggregati alla Provincia del Sud Sardegna, nel rispetto della volontà già espressa dalle comunità locali, i comuni di Escalaplano, Escolca, Esterzili, Gergei, Isili, Nuragus, Nurallao, Nurri, Orroli, Sadali, Serri, Seulo, Seui, Genoni e Villanovatulo;

d) sono aggregati alla Provincia comprendente il Comune di Olbia, i comuni di Budoni e San Teodoro.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva lo schema di assetto delle province che, secondo quanto previsto nel comma 1, articola il territorio della Regione nella città metropolitana di Cagliari e nelle Province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna. Lo schema è pubblicato nel Buras.

3. Lo statuto della provincia la cui circoscrizione territoriale include una provincia soppressa prevede la costituzione di zone omogenee per l'esercizio, su quel territorio, delle funzioni spettanti alle province.».

— Si riporta il testo dell'art. 260, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada):

«Art. 260 *(Art. 100 Cod. Str. - Caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe. Requisiti di idoneità per la loro accettazione)*. — (*Omissis*).

3. Nelle targhe degli autoveicoli, dei rimorchi e dei motoveicoli degli escursionisti esteri, la zona rettangolare in rilievo larga 69 mm ed alta 20 mm è destinata a contenere un talloncino delle medesime dimensioni, in materiale autoadesivo di colore rosso, con impressi, in colore bianco, il numero del mese e, dopo un tratto bianco di separazione, le ultime due cifre dell'anno in cui scade la validità della carta di circolazione. Nelle targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei rimorchi e dei motoveicoli la zona rettangolare posta all'estrema destra è destinata a contenere due talloncini in materiale autoadesivo, che non formano parte integrante della targa e non influiscono ai fini dell'identificazione del veicolo e del relativo intestatario: il primo, da applicarsi nella parte alta, reca in giallo le ultime due cifre dell'anno di immatricolazione; il secondo, da applicarsi nella parte bassa, reca in bianco la sigla della provincia di residenza dell'intestatario della carta di circolazione.

(*Omissis*).».

Note all'art. 1:

— Per il testo del comma 1-*bis* dell'appendice XI - articoli 255-256 al Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, come modificato dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il testo del comma 1-*bis* dell'appendice XI – articoli 255-256 al Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, come modificato dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse.

17G00153

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 settembre 2017.

Ridefinizione del contingente delle monete d'argento da euro 10, della Serie «Italia delle Arti - Sardegna», millesimo 2016, in versione *proof*.

IL DIRIGENTE GENERALE DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito in legge 6 marzo 1996, n. 110, concernente le monete commemorative o celebrative;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il regolamento recante norme per la fabbricazione e l'emissione delle monete metalliche in lire e in euro, approvato con decreto ministeriale 5 agosto 1999, n. 524, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 2000;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Vista la decisione della Banca centrale europea del 4 dicembre 2015, relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2016;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 1109 dell'8 gennaio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 2016, con il quale si autorizza l'emissione della moneta d'argento da euro 10 della serie «Italia delle Arti - Sardegna», millesimo 2016, nella versione *proof*;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 70054 del 28 luglio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 2016, e in particolare l'art. 2 che stabilisce il contingente in valore nominale delle suddette monete in euro 40.000,00, pari a n. 4.000 unità;

Vista la nota n. 0047037 del 31 luglio 2017, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., tenuto conto delle vendite effettuate entro il termine stabilito all'art. 3 del citato decreto del direttore generale del Tesoro n. 70054 del 28 luglio 2016, propone di ridurre il contingente delle suindicate monete da n. 4000 a n. 2.900 unità;

Ritenuto opportuno ridefinire il contingente delle ripetute monete, come sopra specificato;

Decreta:

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da euro 10 della serie «Italia delle Arti - Sardegna», millesimo 2016, nella versione *proof*, la cui emissione è stata autorizzata con il decreto del direttore generale del Tesoro n. 1109 dell'8 gennaio 2016, stabilito in euro 40.000,00, pari a n. 4.000 monete, con il decreto del direttore generale del Tesoro n. 70054 del 28 luglio 2016, è rideterminato in euro 29.000,00, pari a n. 2.900 monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2017

Il dirigente generale: MARESCA

17A06417

DECRETO 14 settembre 2017.

Ridefinizione del contingente delle monete d'argento da euro 5, commemorativa dei «150 Anni dalla Fondazione del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana», in versione *fior di conio*, millesimo 2016.

IL DIRIGENTE GENERALE DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito in legge 6 marzo 1996, n. 110, concernente le monete commemorative o celebrative;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il regolamento recante norme per la fabbricazione e l'emissione delle monete metalliche in lire e in euro, approvato con decreto ministeriale 5 agosto 1999, n. 524, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 2000;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Vista la decisione della Banca centrale europea del 4 dicembre 2015, relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2016;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 1112 dell'8 gennaio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 2016, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da 5 euro commemorative dei «150 Anni dalla fondazione del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana», millesimo 2016, nella versione fior di conio;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 46313 del 16 maggio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 24 maggio 2016, e in particolare l'art. 2 che stabilisce il contingente in valore nominale delle suddette monete in euro 35.000,00, pari a n. 7000 unità;

Vista la nota n. 0047037 del 31 luglio 2017, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., tenuto conto delle vendite effettuate entro il termine stabilito all'art. 3 del citato decreto del direttore generale del Tesoro n. 46313 del 16 maggio 2016, propone di ridurre il contingente delle suindicate monete da n. 7000 a n. 4550 unità;

Ritenuto opportuno ridefinire il contingente delle ripetute monete, come sopra specificato;

Decreta:

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da euro 5 commemorative dei «150 Anni dalla fondazione del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana», millesimo 2016, nella versione fior di conio, la cui emissione è stata autorizzata con il decreto del direttore generale del Tesoro n. 1112 dell'8 gennaio 2016, stabilito in euro 35.000,00, pari a n. 7.000 monete, con il decreto del direttore generale del Tesoro n. 46313 del 16 maggio 2016, è rideterminato in euro 22.750,00, pari a n. 4.550 monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2017

Il dirigente generale: MARESCA

17A06418

DECRETO 14 settembre 2017.

Ridefinizione del contingente delle monete d'argento da euro 5, della Serie «Ville e Giardini storici - Villa Cicogna Mozzoni - Bisuschio», in versione *proof*, millesimo 2016.

IL DIRIGENTE GENERALE DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito in legge 6 marzo 1996, n. 110, concernente le monete commemorative o celebrative;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il regolamento recante norme per la fabbricazione e l'emissione delle monete metalliche in lire e in euro, approvato con decreto ministeriale 5 agosto 1999, n. 524, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 2000;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Vista la decisione della Banca centrale europea del 4 dicembre 2015, relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2016;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 1111 dell'8 gennaio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 2016, con il quale si autorizza l'emissione della moneta d'argento da euro 5 della Serie «Ville e Giardini storici - Villa Cicogna Mozzoni - Bisuschio», millesimo 2016, nella versione *proof*;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 55638 del 14 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 7 luglio 2016, e in particolare l'art. 2 che stabilisce il contingente in valore nominale delle suddette monete in euro 20.000,00, pari a n. 4.000 unità;

Vista la nota n. 0047037 del 31 luglio 2017, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., tenuto conto delle vendite effettuate entro il termine stabilito all'art. 3 del citato decreto del direttore generale del Tesoro n. 55638 del 14 giugno 2016, propone di ridurre il contingente delle suindicate monete da n. 4000 a n. 2.900 unità;

Ritenuto opportuno ridefinire il contingente delle ripetute monete, come sopra specificato;

Decreta:

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da euro 5 della Serie «Ville e Giardini storici - Villa Cicogna Mozzoni - Bisuschio», millesimo 2016, nella versione *proof*, la cui emissione è stata autorizzata con il decreto del direttore generale del Tesoro n. 1111 dell'8 gennaio 2016, stabilito in euro 20.000,00, pari a n. 4.000 monete, con il decreto del direttore generale del Tesoro n. 55638 del 14 giugno 2016, è rideterminato in euro 14.500,00, pari a n. 2.900 monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2017

Il dirigente generale: MARESCA

17A06419

DECRETO 14 settembre 2017.

Ridefinizione del contingente delle monete d'argento da euro 5, della Serie «Italia delle Arti - Marche - Recanati», in versione *proof*, millesimo 2016.

IL DIRIGENTE GENERALE DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito in legge 6 marzo 1996, n. 110, concernente le monete commemorative o celebrative;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il regolamento recante norme per la fabbricazione e l'emissione delle monete metalliche in lire e in euro, approvato con decreto ministeriale 5 agosto 1999, n. 524, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 2000;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il quinto comma dell'art. n. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Vista la decisione della Banca centrale europea del 4 dicembre 2015, relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2016;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 1110 dell'8 gennaio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 2016, con il quale si autorizza l'emissione della moneta d'argento da euro 5 della Serie «Italia delle Arti - Marche - Recanati», millesimo 2016, nella versione *proof*;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 70053 del 28 luglio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 2016, e in particolare l'art. 2 che stabilisce il contingente in valore nominale delle suddette monete in euro 20.000,00, pari a n. 4.000 unità;

Vista la nota n. 0047037 del 31 luglio 2017, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., tenuto conto delle vendite effettuate entro il termine stabilito all'art. 3 del citato decreto del direttore generale del Tesoro n. 70053 del 28 luglio 2016, propone di ridurre il contingente delle suindicate monete da n. 4000 a n. 3.300 unità;

Ritenuto opportuno ridefinire il contingente delle ripetute monete, come sopra specificato;

Decreta:

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da euro 5 della Serie «Italia delle Arti - Marche - Recanati», millesimo 2016, nella versione *proof*, la cui emissione è stata autorizzata con il decreto del direttore generale del Tesoro n. 1110 dell'8 gennaio 2016, stabilito in euro 20.000,00, pari a n. 4.000 monete, con il decreto del direttore generale del Tesoro n. 70053 del 28 luglio 2016, è rideterminato in euro 16.500,00, pari a n. 3.300 monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2017

Il dirigente generale: MARESCA

17A06420

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 8 settembre 2017.

Integrazione del decreto di riconoscimento del Consorzio di tutela Vini del Trentino del 9 ottobre 2012 e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, comma 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la DOC «Valdadige».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto inoltre l'art. 90 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante i termini per l'adozione dei decreti applicativi e relative disposizioni transitorie;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto 9 ottobre 2012 n. 939, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 250 del 25 ottobre 2012, recante il riconoscimento al Consorzio di tutela vini del Trentino e l'attribuzione dell'incarico, per un triennio, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relative alle DOC Trentino», «Trento», «Teroldego Rotaliano», «Casteller» e «Valdadige»;

Visto il decreto 24 novembre 2015 n. 80128, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 302 del 30 dicembre 2015, recante la conferma dell'incarico al Consorzio di tutela vini del Trentino a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per le DOC «Trentino», «Trento», «Teroldego Rotaliano» e «Casteller», e l'integrazione dell'incarico al Consorzio di tutela vini del Trentino a svolgere le funzioni di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per le IGP «Vigneti delle Dolomiti» e «Vallagarina»;

Visto il decreto 19 ottobre 2016 n. 77667, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 262 del 9 novembre 2016, recante l'integrazione del decreto di riconoscimento del Consorzio di tutela vini del Trentino del 9 ottobre 2012 e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC «Valdadige»

Vista l'istanza presentata con nota prot. n. 21/17 del 6 febbraio 2017 dal Consorzio di tutela vini del Trentino, con sede legale in Trento, via del Suffragio, n. 3, intesa ad ottenere il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOC «Valdadige»;

Considerato che, a seguito della verifica di rappresentatività eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo, Valoritalia S.r.l., autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla citata denominazione di origine protetta, con nota prot. n. 10-Peschiera-2017-3925 del 24 luglio 2017, il Consorzio tutela vini del Trentino ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 4 dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOC «Valdadige»;

Ritenuto pertanto necessario procedere al conferimento dell'incarico al Consorzio di tutela vini del Trentino a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOC «Valdadige»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio di tutela vini del Trentino, con sede legale in Trento, via del Suffragio, n. 3, riconosciuto con decreto del 9 ottobre 2012, è incaricato a svolgere le funzioni di cui all'art. 41 comma 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOC «Valdadige», iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 104 del reg. (CE) n. 1308/2013.

Art. 2.

1. L'incarico conferito con il presente decreto modifica l'incarico attribuito al Consorzio di tutela vini del Trentino di cui al decreto 9 ottobre 2012, come successivamente confermato ed integrato dal decreto 24 novembre 2015 ed ha la medesima durata da quest'ultimo decreto prevista.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e nel citato decreto 9 ottobre 2012 e ss.ii.mm. e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per la denominazione di origine protetta «Valdadige», ai sensi dell'art. 107, comma 3, del regolamento (CE) n. 1308/2013.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 8 settembre 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A06396

PROVVEDIMENTO 11 settembre 2017.

Modifica minore del disciplinare di produzione della denominazione «Limone Costa d'Amalfi» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1356 del 4 luglio 2001.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 1356/2001 della Commissione del 4 luglio 2001 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la Indicazione geografica protetta «Limone Costa d'Amalfi»;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 53, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica minore del disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta di cui sopra;

Considerato che, la Commissione europea ha approvato la presente modifica minore ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito dell'approvazione della modifica richiesta della I.G.P. «Limone Costa d'Amalfi», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale:

Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Limone Costa d'Amalfi», nella stesura risultante a seguito dell'approvazione della domanda di modifica minore pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - Serie L 230 del 6 settembre 2017.

I produttori che intendono porre in commercio la Indicazione geografica protetta «Limone Costa d'Amalfi», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 11 settembre 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A06397

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 7 giugno 2017.

Assegnazione di risorse del Fondo per la crescita sostenibile agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da situazioni di crisi industriali di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modifiche, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano nazionale di risanamento della siderurgia;

Viste le disposizioni che, a partire dall'art. 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), hanno previsto l'estensione del sistema agevolativo di cui alla citata legge n. 181 del 1989 a ulteriori aree di crisi industriale diverse da quella siderurgica;

Visto l'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che reca il riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa e, in particolare, i commi 8 e 8-*bis* concernenti, rispettivamente, gli interventi nelle aree di crisi industriale complessa, attuati con progetti di riconversione e riqualificazione industriale adottati mediante accordi di programma, e gli interventi nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo

dei territori interessati e sull'occupazione, e i commi 9 e 10 concernenti l'individuazione delle risorse finanziarie a copertura degli interventi;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 14 maggio 2013, con il quale sono state disciplinate le modalità di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa e determinati i criteri per la definizione e l'attuazione dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 178 del 3 agosto 2015, recante termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali, ai sensi dei citati commi 8 e 8-*bis* dell'art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012;

Visto, in particolare, l'art. 17 del predetto decreto ministeriale 9 giugno 2015, che prevede che per l'attuazione degli interventi di cui al decreto medesimo si provvede a valere sulle risorse così come individuate dall'art. 27, commi 9 e 10, del decreto-legge n. 83 del 2012, a cui potranno aggiungersi risorse derivanti dalla programmazione nazionale, regionale ovvero comunitaria;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 232 del 4 ottobre 2016, recante l'individuazione dei territori delle aree di crisi industriale non complessa ammessi alle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181;

Visto il decreto del direttore generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese e del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 19 dicembre 2016, pubblicato nel sito internet istituzionale, recante l'elenco dei territori individuati, sulla base del citato decreto ministeriale 4 agosto 2016, quali aree di crisi non complessa;

Visto il decreto del direttore generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese e del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 24 febbraio 2017, pubblicato nel sito internet istituzionale, con il quale, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto direttoriale 19 dicembre 2016, sono stati fissati i termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 nelle aree di crisi individuate dallo stesso decreto 19 dicembre 2016;

Visto l'art. 23, comma 2, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» ed è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalità:

a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;

b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma;

c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

Visto, altresì, il comma 4 del citato art. 23 del decreto-legge n. 83 del 2012, che prevede che il Fondo per la crescita sostenibile può operare anche attraverso le due distinte contabilità speciali già intestate al Fondo medesimo, esclusivamente per l'erogazione di finanziamenti agevolati che prevedono rientri e per gli interventi, anche di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione europea o dalle regioni, e che per ciascuna delle finalità del Fondo sia istituita un'apposita sezione nell'ambito del Fondo stesso;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

Visto, in particolare, l'art. 17 del predetto decreto ministeriale, che prevede che le risorse del Fondo, fatto salvo il rispetto dei requisiti, delle priorità e delle modalità attuative previste dal decreto stesso, possono essere utilizzate per il finanziamento degli interventi non abrogati ai sensi dell'art. 23, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012, tra i quali gli interventi di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modifiche;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2015, con cui le risorse affluite al Fondo per la crescita sostenibile ai sensi del comma 10 del predetto art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012, pari a euro 73.022.417,67, destinate al finanziamento degli interventi per il rilancio delle aree colpite da crisi industriale di cui alla legge n. 181/1989, sono state attribuite alla sezione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge n. 83 del 2012;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 268 del 16 novembre 2016, con cui, tra l'altro, sono state attribuite alla sopra menzio-

nata sezione del Fondo per la crescita sostenibile le risorse finanziarie nel frattempo affluite al Fondo ai sensi della norma citata, pari a euro 5.914.155,00, nonché ulteriori euro 80.000.000,00 delle risorse disponibili nella contabilità speciale n. 1201, destinando la somma complessiva di euro 85.914.155,00, oltre a euro 80.000.000,00 delle risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, all'attuazione degli interventi di cui alla legge n. 181/1989, a integrazione quindi dell'importo assegnato con il predetto decreto ministeriale 19 marzo 2015;

Visto l'art. 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», che prevede, per il rilancio del sistema produttivo nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici in argomento, l'applicazione, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, del regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989, come disciplinato dal citato decreto ministeriale 9 giugno 2015, previo riconoscimento dei comuni riportati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016 quale area in cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 28 del 3 febbraio 2017, recante l'estensione del regime di aiuto, di cui alla legge n. 181/1989, ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, in attuazione del citato art. 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 39 del 16 febbraio 2017, con il quale la somma di euro 148.768.097,18 a valere sulle risorse finanziarie del Fondo per la crescita sostenibile complessivamente destinate alla reindustrializzazione delle aree di crisi, pari a euro 158.936.572,67, è stata ripartita tra le diverse tipologie di intervento;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 2, del sopra menzionato decreto ministeriale 31 gennaio 2017, che rinvia a un successivo decreto ministeriale la determinazione delle risorse finanziarie da destinare all'applicazione del regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici del 2016;

Considerato che, a seguito della ripartizione operata con il citato decreto ministeriale 31 gennaio 2017, residuano risorse pari a euro 10.168.475,49 già destinate agli interventi di cui alla legge n. 181/1989;

Considerato che successivamente all'adozione del sopra citato decreto ministeriale 26 settembre 2016 sono affluite al Fondo per la crescita sostenibile ai sensi del comma 10 dell'art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012 ulteriori somme pari a euro 18.457.730,00, che sono pertanto anch'esse da attribuire all'apposita sezione del Fondo, per essere destinate al finanziamento degli interventi di cui alla legge n. 181/1989;

Ritenuto di dover integrare, nella misura di euro 12.000.000,00, la quota di risorse destinata dal citato decreto ministeriale 31 gennaio 2017 agli interventi inseriti in accordi di programma relativi ad aree di crisi industriale complessa, considerato lo stato di avanzamento della definizione di alcuni accordi con le amministrazioni regionali interessate e, in particolare, dell'accordo per l'area di crisi complessa Val Vibrata-Valle del Tronto-Piceno, comprendente i territori di Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016;

Considerato che il fabbisogno finanziario relativo alle domande di agevolazione presentate in esito al bando per le aree di crisi industriale non complessa, di cui al decreto del direttore generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese e del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 24 febbraio 2017, supera ampiamente la dotazione finanziaria di cui al più volte citato decreto ministeriale 31 gennaio 2017 e che si ritiene pertanto necessario incrementarla con riferimento alla quota di risorse accantonata in favore degli interventi disciplinati da accordi di programma nella misura di euro 20.000.000,00;

Ritenuto di determinare nella misura di euro 48.000.000,00 le risorse finanziarie da destinare all'applicazione del regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici del 2016;

Accertato che sulla contabilità speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile, risultano disponibili, al netto degli impegni già assunti e in aggiunta al predetto importo di euro 18.457.730,00, risorse sufficienti per procedere alle ulteriori assegnazioni dianzi specificate, nella misura di euro 51.373.794,51, per un totale quindi di euro 69.831.524,51;

Ritenuto necessario utilizzare, altresì, la somma di euro 10.168.475,49 che, come sopra indicato, residua dalla ripartizione operata con il citato decreto ministeriale 31 gennaio 2017;

Ritenuto, infine, nelle more della definizione di un accordo con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sulla chiave di riparto da applicare, di dover rinviare a un successivo provvedimento la ripartizione delle risorse finanziarie destinate all'applicazione del regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989 nei territori delle medesime Regioni interessati dagli eventi sismici del 2016;

Decreta:

Art. 1.

1. Una quota pari a euro 69.831.524,51 delle risorse disponibili nella contabilità speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile è attribuita alla sezione del Fondo relativa alla finalità di cui all'art. 23, comma 2, lettera *b)*, del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012 ed è destinata agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da situazioni di crisi industriali di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono così ripartite:

a) euro 12.000.000,00 sono destinati all'incremento della quota di euro 20.000.000,00 assegnata agli interventi inseriti in accordi di programma relativi ad aree di crisi industriale complessa ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto ministeriale 31 gennaio 2017 citato nelle premesse;

b) euro 20.000.000,00 sono destinati all'incremento della quota di euro 44.000.000,00 accantonata in favore degli interventi nelle aree di crisi industriale non complessa disciplinati da accordi di programma ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *c)*, del medesimo decreto ministeriale 31 gennaio 2017;

c) euro 37.831.524,51 sono destinati, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale 31 gennaio 2017, all'applicazione del regime di aiuto di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

3. L'importo pari a euro 10.168.475,49 che residua dalla ripartizione operata dal decreto ministeriale 31 gennaio 2017 sull'ammontare delle risorse attribuite all'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile e destinate agli interventi di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, è anch'esso destinato all'applicazione del regime di aiuto di cui alla medesima legge nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

4. Le risorse finanziarie di cui al comma 2, lettera *c)*, e al comma 3, pari complessivamente a euro 48.000.000,00, sono ripartite tra i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria con successivo decreto ministeriale.

5. I fabbisogni a valere sulle risorse destinate agli interventi di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 inseriti in accordi di programma cofinanziati dalle Regioni interessate sono trasferiti, successivamente alla sottoscrizione del singolo accordo, dalla contabilità speciale del Fondo per la crescita sostenibile n. 1201 alla contabilità speciale dello stesso Fondo n. 1726.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2017

Il Ministro: CALENDA

Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2017

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 811

17A06403

DECRETO 10 luglio 2017.

Scioglimento d'autorità, senza nomina del liquidatore, di n. 50 società cooperative, aventi sede in Abruzzo, Calabria, Lazio, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2 comma 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013 «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cinquanta società cooperative riportate nell'elenco, parte integrante del decreto, non depositano il bilancio da più di cinque anni e, pertanto, si trovano nelle condizioni previste dall'art. 223-*septiesdecies* disp. att. del codice civile il quale impone lo scioglimento d'autorità di una società cooperativa che non deposita il bilancio di esercizio da oltre cinque anni;

Decreta:

Art. 1.

È disposto lo scioglimento senza nomina del liquidatore delle cinquanta società cooperative aventi sede nelle Regioni: Abruzzo, Calabria, Lazio, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto, riportate nell'allegato elenco, parte integrante del decreto;

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2017

Il direttore generale: MOLETI

ALLEGATO

ELENCO N.,,,,/SC/2017- ART.223 C.C. COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE-

N.	*Denominazione sociale*	*Codice fiscale*	*REA*	*SEDE*	*Prov.*	*Regione*	*Bilancio*
1	WATER HUB COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	01479500678	TE - 127707	TERAMO	TE	ABRUZZO	2010
2	MULTISERVIZI LOGISTICA E LAVORO M.L.L. SOCIETA' COOPERATIVA	02499550800	RC - 170905	ROSARNO	RC	CALABRIA	NO
3	CARMAR SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	02583330598	LT - 182957	LATINA	LT	LAZIO	2010
4	PROGETTAREA SOCIETA' COOPERATIVA	01885590594	LT - 173658	CISTERNA DI LATINA	LT	LAZIO	2009
5	COOPERATIVA S.B.K. SERVICE	10162261001	RI - 65552	MONTOPOLI DI SABINA	RI	LAZIO	2008
6	M.D.A. SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	01044410577	RI - 64122	RIETI	RI	LAZIO	NO
7	ACACIA SOC. COOP.	10258351005	RM - 1221307	ROMA	RM	LAZIO	2009
8	BP TECNOCOSTRUZIONI - SOCIETA' COOPERATIVA	07896741001	RM - 1061121	NETTUNO	RM	LAZIO	2009
9	C.O.I. - CENTRO OPERATIVO INFANZIA - PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	03770311003	RM - 704855	ROMA	RM	LAZIO	2009
10	FULL SERVICE FOR JOB - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L	02343180598	RM - 1303835	ROMA	RM	LAZIO	2009
11	GULLIVER SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	01572850509	RM - 1233237	ROMA	RM	LAZIO	2009
12	PATRIZIA 76 - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	07632520586	RM - 621272	ZAGAROLO	RM	LAZIO	2009
13	PUBLINET SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	10056631004	RM - 1206358	ROMA	RM	LAZIO	2010
14	RIAB 03 COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	08005411007	RM - 1067061	ROMA	RM	LAZIO	2009
15	SOCIETA' COOPERATIVA ILLUMINATI	10474621009	RM - 1234246	TIVOLI	RM	LAZIO	2009
16	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. LE ALI DELLA LIBERTA'	10927291004	RM - 1265225	ROMA	RM	LAZIO	2010
17	MEYANA, SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	01393650740	BR - 63115	MESAGNE	BR	PUGLIA	2007
18	ARTE E MESTIERI - SOCIETA' COOPERATIVA	03259790719	FG - 234289	LUCERA	FG	PUGLIA	2009
19	A.T.E. COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01363280924	CA - 122902	MURAVERA	CA	SARDEGNA	2010
20	COOPERATIVA TURISTICA MARCUSEI-SOCIETA' COOPERATI VA A R.L.	00173420910	NU - 34158	LANUSEI	CA	SARDEGNA	2010
21	EUROPA FRUIT & VEGETABLES - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA IN FORMA ABBREVIATA: "EUROPA	02534820929	CA - 206433	CAPOTERRA	CA	SARDEGNA	2009
22	I.C.R.A. IMPRESA COOPERATIVA RICREAZIONE AMBIENTE - SOCIETA' COOP.	02650710920	CA - 214123	QUARTU SANT'ELENA	CA	SARDEGNA	2009
23	MARDI SOCIETA' COOPERATIVA	03330780929	CA - 263156	MONSERRATO	CA	SARDEGNA	2010
24	NURAGHE BLU SOCIETA' COOPERATIVA	01139590929	CA - 103434	CAGLIARI	CA	SARDEGNA	2009
25	POLLICE VERDE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03300900929	CA - 260646	QUARTU SANT'ELENA	CA	SARDEGNA	2010
26	RAINBOWS - SOCIETA' COOPERATIVA	02831930926	CA - 227367	CAGLIARI	CA	SARDEGNA	2010
27	RICCIOMANIA - SOCIETA' COOPERATIVA.	02674800921	CA - 215767	CAGLIARI	CA	SARDEGNA	2009
28	SOCIETA' COOPERATIVA PORTO PINO	03299350920	CA - 260510	SANT'ANNA ARRESI	CA	SARDEGNA	2010
29	COOPERATIVA SERVIZI SOCIALI "SANT'ANNA"	01236740914	NU - 85185	ONIFERI	NU	SARDEGNA	2010
30	IL TONNETTO - SOCIETA' COOPERATIVA DENOMINAZIONE ABBREVIATA IL TONNETTO - SOC	01113800955	OR - 131502	TERRALBA	OR	SARDEGNA	2009
31	LA MICHELANGELO - SOCIETA' COOPERATIVA	00504880956	OR - 104402	CABRAS	OR	SARDEGNA	2010
32	S'ENNA MANNA - SOCIETA' COOPERATIVA	01128680954	OR - 132632	SANTA GIUSTA	OR	SARDEGNA	2010
33	SOCIETA' COOPERATIVA EDILE EMMEGI DENOM. ABBREV. EDILE EMMEGI SOC.	01075800951	OR - 128582	SAN SEVERO MILIS	OR	SARDEGNA	2010

ELENCO N.,,,,/SC/2017- ART.223 C.C. COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE-

N.	*Denominazione sociale*	*Codice fiscale*	*REA*	*SEDE*	*Prov.*	*Regione*	*Bilancio*
34	ALA AZZURRA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	01421160902	SS - 94516	ALGHERO	SS	SARDEGNA	2010
35	ARREDO 2000 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	02049330901	SS - 144646	VALLEDORIA	SS	SARDEGNA	2009
36	FENUIALZU SOC. COOP. ED. A R.L.	01571900909	SS - 103080	GOLFO ARANCI	SS	SARDEGNA	2010
37	GALLURAS SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN BREVE "GALLURAS SCARL"	01925900902	SS - 135360	LURAS	SS	SARDEGNA	2010
38	KAMELEON SOCIETA' COOPERATIVA	02354740900	SS - 168083	LA MADDALENA	SS	SARDEGNA	2010
39	L'ONDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02209340906	SS - 156926	SASSARI	SS	SARDEGNA	2010
40	SOCIETA' COOPERATIVA MASSAIOS DE USINI	02217860903	SS - 157541	USINI	SS	SARDEGNA	2010
41	LA BADIALE - SOCIETA' COOPERATIVA	01797880513	AR - 139944	BADIA TEDALDA	AR	TOSCANA	2009
42	LA COCCINELLA SOCIETA' COOPERATIVA	01232690535	GR - 106327	GROSSETO	GR	TOSCANA	2009
43	DIA - COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA ABBREVIABILE IN: "DIA - COSTRUZIONI SOC. COOP."	01978610465	LU - 186516	ALTOPASCIO	LU	TOSCANA	2009
44	EDIL 3 SOC. COOP DI PRODUZIONE E LAVORO	02707530610	LU - 186196	ALTOPASCIO	LU	TOSCANA	2009
45	SERVIZI INTEGRATI COOPERATIVA SOCIALE	01211590458	MS - 122224	MASSA	MS	TOSCANA	2009
46	AKANTHO SOCIETA' COOPERATIVA	01864080542	PG - 164204	CORCIANO	PG	UMBRIA	2009
47	BETTEL SOCIETA' COOPERATIVA	03865190270	VE - 345216	VENEZIA	VE	VENETO	2009
48	EDIL.CO SOCIETA' COOPERATIVA	03676150232	VR - 356100	LAVAGNO	VR	VENETO	2009
49	EVENTI SERVICE SOC. COOP. SOCIETA' COOPERATIVA	03843830237	VR - 370192	VERONA	VR	VENETO	2009
50	ITALIAN SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	03641690239	VR - 353333	CEREA	VR	VENETO	2009
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							

17A06402

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Soppressione della Pia Unione «In Caritate Christi», in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 8 settembre 2017, viene soppressa la Pia Unione «In Caritate Christi», con sede in Roma.

Il provvedimento di sospensione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

17A06404

Estinzione della Confraternita dei Disciplinanti della SS. Trinità, in San Secondo di Pinerolo.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 8 settembre 2017, viene estinta la Confraternita dei Disciplinanti della SS. Trinità, con sede in San Secondo di Pinerolo (TO).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente estinto è devoluto alla Parrocchia San Secondo, con sede in San Secondo di Pinerolo (TO).

17A06405

Estinzione della Confraternita di San Rocco, in Pinerolo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 8 settembre 2017, viene estinta la Confraternita di San Rocco, con sede in Pinerolo (TO).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente estinto è devoluto alla Cattedrale di San Donato, con sede in Pinerolo (TO).

17A06406

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Comunicato relativo alla domanda di modifica della denominazione registrata «SAINT-NECTAIRE».

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea -serie C 299 del 9 settembre 2017 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione registrata «Saint-Nectaire» presentata dalla Francia ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Formaggi», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (U.E.) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle Politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della Qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20, Roma - (e-mail: pqai4@politicheagricole.it; pec: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della citata decisione

17A06398

Comunicato relativo alla domanda di registrazione della denominazione «JAJCA IZPOD KAMNIŠKIH PLANIN».

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C n. 296 del 7 settembre 2017 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta della denominazione «Jajca Izpod Kamniških Planin», presentata dalla Slovenia ai sensi dell'art. 49 del regolamento (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare, Ippiche e della Pesca - Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare e dell'Ippica – PQAI IV, Via XX Settembre n. 20, Roma - (E-MAIL: pqai4@politicheagricole.it; PEC: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della citata decisione.

17A06399

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Olio di Puglia».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Olio di Puglia» come indicazione geografica protetta, ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012, presentata dall'Associazione per la tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine di oliva di Puglia ed acquisito inoltre il parere della Regione Puglia, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare ippiche e della pesca - direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma- entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.

Dette opposizioni sono ricevibili se pervengono al Ministero nei tempi sopra esposti, pena irricevibilità nonché, se con adeguata documentazione, dimostrano la mancata osservanza delle condizioni di cui all'art. 5 e all'art. 7, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1151/2012; dimostrano che la registrazione del nome proposto è contraria all'art. 6, paragrafo 2, 3 o 4 del Regolamento (UE) n. 1151/2012; dimostrano che la registrazione del nome proposto danneggia l'esistenza di un nome omonimo o parzialmente omonimo o di un marchio, oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 1151/2012; forniscono elementi sulla cui base si può concludere che il nome di cui si chiede la registrazione è un termine generico.

Il Ministero, ove le ritenesse ricevibili, seguirà la procedura prevista dal decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 25 ottobre 2013, prima dell'eventuale trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette opposizioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ai competenti organi comunitari.

ALLEGATO

Disciplinare di produzione
«Olio di Puglia»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Olio di Puglia» è riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

L'Olio di Puglia a indicazione geografica protetta si contraddistingue per la grande varietà di caratteristiche sensoriali che traggono origine dal genotipo delle sue numerose cultivar autoctone dalle particolarità dell'ambiente geografico e pedo-climatico e dalle tecniche colturali ed estrattive tipiche del territorio di origine.

All'olfatto si caratterizza per un netto fruttato di oliva di intensità variabile con evidenti note vegetali di erba appena sfalciata e/o foglia, mandorla fresca e/o carciofo.

Al gusto si esprime con sentori vegetali, note di amaro e piccante di intensità variabile a cui possono associarsi note di mandorla verde e/o cardo, con un retrogusto di erba, carciofo, altri ortaggi e leggeri sentori di mandorla fresca.

All'atto della certificazione l'olio extravergine d'oliva ad Indicazione Geografica Protetta «Olio di Puglia» deve rispondere ai parametri specifici per come di seguito indicati.

Colore: dal verde al giallo paglierino con variazione cromatica nel tempo.

Caratteristiche organolettiche:

Descrittore	Mediana
Fruttato di oliva	2-8
Amaro	2- 7
Piccante	2-7

Caratteristiche chimiche:

Acidità (%): ≤0,40;

Numero perossidi (meq 02/kg): ≤ 10 meq 02/kg;

Esteri etilici: ≤ 20

Biofenoli totali: ≤ 300 mg/kg, di cui fenoli bioattivi ≥ 250 mg/kg (*)

I parametri qualitativi, non espressamente citati devono in ogni caso essere conformi alla vigente normativa U. E. per gli oli extravergine di oliva.

(*) concentrazione all'imbottigliamento compatibile con il claim salutistico dei polifenoli dell'olio approvato dall'EFSA e inserito nel Reg. UE 432/2012.

Art. 3.

Zona di Produzione

La zona di produzione dell'olio extravergine d'oliva ad indicazione geografica protetta «Olio di Puglia» comprende l'intero territorio amministrativo della Regione Puglia.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. Attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo, degli olivicoltori, dei frantoiani e dei confezionatori, è garantita la rintracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte dell'Organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di Ottenimento

Cultivar di olivo

L'Indicazione geografica protetta «Olio di Puglia» è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto da olive provenienti delle seguenti cultivar nazionali a prevalente diffusione regionale: Cellina di Nardò, Cima di Bitonto (o Ogliarola Barese, o Ogliarola Garganica), Cima di Melfi, Frantoio, Ogliarola salentina (o Cima di Mola), Coratina, Favolosa (o Fs-17), Leccino, Peranzana, presenti negli oliveti da sole o congiuntamente, in misura non inferiore al 70%. Possono, inoltre, concorrere altre varietà nazionali, fino ad un massimo del 30%.

Caratteristiche di coltivazione

Le condizioni pedoclimatiche e di coltivazione caratterizzanti la produzione dell'olio extravergine di oliva a Indicazione Geografica Protetta, di cui all'art. 1, sono atte a conferire alle olive e agli oli, le caratteristiche qualitative tipiche, di cui all'art. 2.

La potatura negli impianti di tipo tradizionale (con densità di impianto massime di n. 150 alberi per ettaro) deve essere effettuata con periodicità almeno biennale, mentre negli impianti con oltre 150 alberi per ettaro deve essere effettuata con periodicità annuale. La fertilizzazione, l'irrigazione, la gestione del suolo e la difesa fitosanitaria debbono effettuarsi nel rispetto dei disciplinari di produzione integrata approvati della Regione Puglia.

È d'obbligo la raccolta delle olive direttamente dall'albero, sia essa manuale, agevolata o meccanica, mentre non è consentita la raccolta delle olive cadute naturalmente sul terreno e quella sulle reti permanenti.

La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva ad indicazione geografica protetta «Olio di Puglia» deve essere effettuata nel periodo compreso tra l'inizio dell'invaiatura (Indice di pigmentazione pari a 2) e il 31 gennaio dell'annata di produzione (Indice di Pigmentazione pari a 5).

Il trasporto delle olive deve avvenire in bins/o cassette di plastica, bassi e fenestrati, onde evitare danni al frutto. È ammesso l'utilizzo di cassoni trainati per brevi tragitti e solo per il trasporto delle olive dal campo al luogo di trasformazione. È vietato l'uso di sacchi o balle.

La produzione massima di olive ad ettaro non potrà essere superiore a 12 tonnellate, mentre la resa massima in olio è fissata al 20%.

Modalità di stoccaggio delle olive, estrazione e conservazione dell'olio

La zona d'estrazione e di confezionamento dell'olio extravergine di oliva ad indicazione geografica protetta «Olio di Puglia» comprende l'intero territorio amministrativo dalla Regione Puglia.

Le olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva ad indicazione geografica protetta «Olio di Puglia»di cui all'art. 1 devono essere conservate in frantoio fino alla fase di molitura in recipienti rigi-

di, areati e in strati sottili e devono essere molite entro e non oltre le 36 ore successive alla raccolta, pertanto lo stazionamento in frantoio non può protrarsi oltre tale termine.

Prima della molitura le olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva ad indicazione geografica protetta «Olio di Puglia»di cui all'art. 1 devono essere sottoposte a defogliazione.

I processi di trasformazione consentiti per la produzione dell'olio extravergine d'oliva di cui all'art. 1 sono esclusivamente di tipo meccanico, dove non si registra alcun trattamento diverso dal lavaggio, dal condizionamento termico delle paste e gramolatura, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione. La temperatura massima della pasta di olive in lavorazione consentita in frantoio è di 27° C.

Dopo l'estrazione, l'olio deve essere conservato in recipienti di acciaio inox, perfettamente puliti, ubicati in locali freschi ed asciutti con valori di temperatura compresi tra i 12° C ed i 27°C o in silos refrigerati ed è consentito l'uso di gas inerte sullo spazio di testa (azoto o argon) per la conservazione ottimale dell'olio extravergine di oliva, al fine di evitare variazioni indesiderate delle caratteristiche chimiche ed organolettiche tipiche del prodotto. Prima del confezionamento l'olio deve essere sottoposto a decantazione naturale, filtrazione, o altro mezzo di tipo fisico idoneo ad allontanare eventuali residui di lavorazione (morchie, acque di vegetazione).

Al fine di garantire la qualità e la reputazione dell'olio extravergine di oliva IGP Olio di Puglia tutte le fasi della produzione, trasformazione e stoccaggio si devono svolgere all'interno della zona delimitata.

L'imbottigliamento e il confezionamento deve avvenire entro e non oltre il 30 settembre successivo alla data di molitura nel sito della trasformazione, o in un areale compreso in un raggio massimo 125 km intorno al sito stesso o che sia raggiungibile con tempi di percorrenza non superiori ai 120 minuti, ciò per minimizzare il decadimento delle caratteristiche chimiche ed organolettiche che caratterizzano la tipicità del prodotto dovuto alle temperature di trasporto che, per lunghi periodi dell'anno, risultano al di fuori dell'intervallo compreso tra i 12° C ed i 27°C . È importante altresì che il trasporto avvenga in condizioni controllate (luce, contatto con l'ossigeno e temperatura) tali da limitare i fattori di rischio in grado di alterare la qualità dell'olio estratto e modificare gli attributi di tipicità legate alla presenza delle sostanze fenoliche e dei composti volatili responsabili delle caratteristiche descritte all'art. 2.

Art. 6.

Legame con la zona geografica

La Puglia è la regione più orientale d'Italia ed è caratterizzata da clima spiccatamente mediterraneo, di tipo semi-arido bagnata dal Mar Ionio e dalla porzione meridionale del Mar Adriatico. Le piogge sulla Puglia ammontano in media sui 600 mm l'anno. La stagione estiva è decisamente secca; le piogge possono mancare per più di due o tre mesi consecutivi anche se talvolta si verificano dei acquazzoni che dall'Appennino si propagano al Tavoliere ed al litorale. La limitata pluviometria è anche conseguenza dell'effetto barriera che l'Appennino Meridionale esercita nei confronti delle depressioni atlantiche; la piovosità è pertanto condizionata dalla risalita di perturbazioni mediterranee o da irruzioni di aria fredda da Nord o Nord-Est, circostanza questa in grado di dar luogo a precipitazioni nevose anche a quote basse. Per queste ragioni le precipitazioni sono oltre che limitate anche irregolari, cambiando da un anno all'altro in modo vistoso. L'inverno, invece, è la stagione nella quale si concentrano i due terzi delle piogge annue. I venti che soffiano più frequentemente in Puglia provengono in prevalenza dai quadranti meridionali; in estate le risalite dello Scirocco o del Libeccio accompagnano invasioni di aria molto calda africana che causano rapide e marcate impennate dei termometri. Le temperature sono molto miti complessivamente specie nelle pianure costiere per gran parte dell'anno.

La natura carsica di gran parte del territorio pugliese e la scarsità di precipitazioni rendono la regione particolarmente povera di corsi d'acqua superficiali. Con l'eccezione dell'Ofanto e del Fortore, che hanno in Puglia solo parte del loro percorso, i fiumi pugliesi sono caratterizzati per lo più corsi brevi e a carattere torrentizio, come accade al Candelaro, al Cervaro e al Carapelle. La Puglia non ha barriere orografiche, pue estendendosi per circa 500 km. La metà del territorio pugliese è pianeggiante, con quote che non superano i 100 metri di altezza. La fascia collinare raggiunge poco più di 680 metri di altitudine mentre la montagna è limitata alle diramazioni dei monti della Daunia e del Gargano.

Le caratteristiche distintive dell'olivicoltura pugliese sono ascrivibili queste particolarissime condizioni geografiche, orografiche e pedoclimatiche, che rendono eccezionale la vocazionalità agronomica dell'olivo. Il particolare andamento climatico che si verifica nell'areale geografico tipico di coltivazione, prima descritto, durante le fasi di inolizione e maturazione dei frutti rappresenta il primo fattore ambientale importante, essenziale nella determinazione di alcuni indici di qualità del prodotto, quali il contenuto fenolico e quello volatile. Gli stress termici ed idrici che si verificano durante la fase di inolizione delle olive (agosto-settembre) inducono la sintesi di polifenoli che si accumulano all'interno dei frutti stessi. I polifenoli si formano a seguito di stress intensi, quali stress idrico e/o termico e vengono utilizzati dall'albero stesso per contrastare la produzione di radicali liberi. Le piogge autunnali (ottobre-novembre), invece, favoriscono la sintesi dei composti volatili. Questa particolare successione temporale delle condizioni climatiche pugliesi, cioè calde e asciutte durante l'inolizione e più fresche ed umide nel corso della maturazione dei frutti, determina prima l'accumulo di polifenoli e successivamente quello di composti volatili. I polifenoli conferiscono l'amaro ed il piccante e determinano quel valore salutistico che rappresenta una caratteristica qualitativa tipizzante e distintiva dell'IGP «Olio di Puglia»rispetto allo standard qualitativo di prodotti della stessa tipologia ottenuti fuori dalla zona di produzione. I secondi conferiscono, invece, quei sentori vegetali tipici dell'IGP «Olio di Puglia» descritti all'art. 2.

L'interazione di queste caratteristiche combinata con i genotipi di olive determina una espressione fenotipica unica. La letteratura scientifica a conferma del binomio genotipo/ambiente sulle caratteristiche qualitative del prodotto è ampia e le testimonianze partono fin dai primi anni 60.

Le cultivar prevalenti sono le più antiche varietà coltivate regionali e sono diffuse su tutto il territorio regionale, sia pure con aree più specializzate. Tali cultivar favoriscono l'ottenimento di olio con caratteristiche chimiche e sensoriali specifiche, omogenee di cui all'art. 2, ben individuabili che ne definiscono un profilo ben riconoscibile dal consumatore.

Le caratteristiche genetiche di alcune cultivar, come la Coratina, caratterizzata dalla più alta consistenza in termini di superficie occupata, 90.000 ettari (pari all'80% del totale nazionale), combinate con le condizioni ambientali, si traducono in caratteristiche organolettiche identificabili con l'amaro ed il piccante, nel disciplinare indicati con valori compresi tra 2 e 7, che possono essere identificate quali caratteristiche qualitative in grado di differenziare l'olio extra vergine di oliva IGP «Olio di Puglia» dallo standard qualitativo di prodotti della stessa tipologia ottenuti fuori dalla zona di produzione.

Il gusto amaro e piccante dovuto alle molecole polifenoliche, è oggi un elemento incluso nelle caratteristiche positive del prodotto, ed è un elemento utile ad identificarne la freschezza. Infatti tali molecole nel tempo tendono ad ossidarsi perdendo il loro gusto caratteristico e le proprietà salutistiche che conferiscono al prodotto. Il disciplinare IGP «Olio di Puglia», pensato per veicolare anche il concetto di «freschezza» del prodotto, come elemento distintivo, prevede che sia indicato in etichetta obbligatoriamente nella parte frontale della bottiglia la campagna di produzione delle olive.

Per offrire un quadro puntuale delle relazioni tra le caratteristiche del prodotto IGP «Olio di Puglia» e l'ambiente geografico sono state selezionate le fonti bibliografiche che più efficacemente chiariscono le ragioni per cui solo all'interno dei confini indicati si ottengono e si mantengono in un preciso rapporto causale e per effetto di ben identificati fattori naturali ed umani e la qualità e le caratteristiche del prodotto associato alla denominazione oggetto di domanda di registrazione. Per le cultivar Coratina, Frantoio, Leccino e Peranzana (incluse nel disciplinare) è stato dimostrato che l'area geografica determina profondamente la composizione acidica degli oli estratti in Puglia. Per tutte le cultivar indicate, infatti, si evince un incremento del 20% dell'acido palmitico (C16:0) quando le piante sono allevate fuori dell'areate tipico. Il trend è opposto nel caso dell'acido oleico che risulta più abbondante, di circa il 10%, negli oli di Coratina, Frantoio, Leccino e Peranzana.

Le specifiche condizioni pedoclimatiche e geografiche determinano anche la composizione sterolica, terpenica e volatile, come confermato da altri lavori scientifici. In particolare gli oli provenienti dall'areare tipico pugliese sono particolarmente ricchi di esanale, il quale conferisce agli oli il sentore di erba tagliata di cui all'art. 2.

Le tecniche di coltivazione contribuiscono a fissare ed esaltare tali tipicità. In particolare l'epoca di raccolta è ordinariamente effettuata in corrispondenza dell'indice di pigmentazione compreso tra 2 (più del 50% dell'epicarpo pigmentato) e 5 (100% del mesocarpo pigmentato). È stato dimostrato che in tali situazione colturale il contenuto di polifenoli e di composti volatili negli oli estratti dalle varietà coltivate in Puglia è ottimale, corrispondenti alle caratteristiche previste nel presente disciplinare.

Anche le tecniche estrattive contribuiscono alla tipicità dell'«Olio di Puglia». Infatti sul territorio pugliese si contano più di mille frantoi con un buon livello di dotazione tecnologica degli impianti, e provvisti di personale che ha accesso ad una adeguata formazione tecnica per continuo aggiornamento utile a garantire la migliore qualità dell'olio estratto e l'esaltazione delle caratteristiche di tipicità legate alla presenza di molecole polifenoliche e di composti volatili responsabili delle caratteristiche descritte all'art. 2.

Al periodo del neolitico (5000 a.C.) risalgono le prime scoperte relative alla coltivazione dell'olivo in terra di Puglia grazie ai ritrovamenti nella località di Torre a Mare di Bari e di Fasano a nord di Brindisi. Queste scoperte attestano come, già da allora, le olive avessero un ruolo primario per l'alimentazione della popolazione. Altri reperti riportante scene della raccolta, produzione e vendita delle olive, nonché le monete coniate a Taranto con foglie e rami di ulivo e una ruota con una fanciulla adagiata reggente un ramo di olivo ad indicare l'Apulia. Proprio tale moneta e raffigurazione sono state scelte come logo identificativo dell'olio extravergine di oliva IGP «Olio di Puglia»come riportato nel successivo art. 8.

Documentazione relativa allo scambio commerciale di olio pugliese, attestante la qualità riconosciuta del prodotto, si può desumere da documentazione storica risalente al 1792 e citata da Giovanni Presta nel suo trattato: «Degli olivi delle ulive e della maniera di cavar l'olio», dalla quale si evince come alcune aree geografiche della Puglia, erano il crocevia per i flussi commerciali degli oli che alimentavano mercati nazionali ed esteri.

La reputazione dell'olio extra vergine di oliva «Olio di Puglia»è anche dimostrata dalle fatture risalenti al periodo compreso tra il 1953 e 1985 in cui è riportata l'indicazione «Puglia». Inoltre numerosi sono le manifestazioni pubbliche (concorsi, degustazione, eventi enogastronomici) organizzate a livello nazionale e regionali in cui è esplicito il riferimento alla dicitura «Olio di Puglia».

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 1151/2012. L'Autorità pubblica designata al controllo è la Camera di commercio Industria e Artigianato di Bari, con sede a Bari in corsoso Cavour n. 2, Tel. 0802174111- Fax 0802174228, e.mail: segretario.generale@ba.camcom.it; pec: cciaa@ba.legalmail.camcom.it

Art. 8.

Etichettatura

All'indicazione geografica protetta «Olio di Puglia» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore». Sono ammessi i riferimenti veritieri e documentabili atti ad evidenziare l'operato dei singoli produttori o le tecniche di produzione, quali: «monovarietale», «raccolto a mano», «da ulivi monumentali», «denocciolato», ecc., ovvero evidenziando una rilevante caratteristica organolettica «fruttato», ecc., preventivamente autorizzati dall'Organismo di controllo.

È consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati e/o pubblici purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

L'uso di nomi d'aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale, nonché il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione d'aziende olivicole o nell'impresa situate nell'area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda medesima.

Il nome dell'indicazione geografica protetta «Olio di Puglia» deve figurare in etichetta con caratteri chiari e indelebili, in modo da poter essere distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. Sull'etichetta deve inoltre essere riportato il logotipo descritto nel presente art. 8 ed il simbolo europeo della I.G.P.

L'etichetta dovrà riportare il logo della I.G.P. «Olio di Puglia» come di seguito descritto e riportato in allegato: il logo dell''olio extravergine di oliva IGP «Olio di Puglia»si sviluppa all'interno di un area circolare con uno sfondo di colore amaranto (pantone 1815). Apre la composizione la riproduzione tridimensionale di una moneta d'oro coniata a Taranto con foglie e rami di ulivo e una ruota con una fanciulla adagiata reggente un ramo di olivo ad indicare l'Apulia; nella moneta inoltre compare nella parte superiore la dicitura in tridimensionale S.P.Q.R. Optimo principi e nella parte inferiore la dicitura in tridimensionale via Traiana. La moneta è circondata superiormente dalla dicitura in bianco «Olio di Puglia» e inferiormente dalla dicitura in bianco I.G.P. Le due diciture sono separate da due foglioline di colore giallo zafferano (pantone 130). Il font utilizzato è Acquamax (medium). Il logo può essere usato anche nella versione bianco e nero.

La designazione deve altresì rispettare le norme d'etichettatura previste dalla vigente legislazione.

I recipienti in cui è confezionato l'olio extravergine d'oliva a indicazione geografica protetta «Puglia» ai fini dell'immissione al consumo devono essere idonei per la buona conservazione del prodotto e di capacità non superiore a litri 5, sigillati e provvisti di etichetta; nel caso di vendita al canale Horeca, l'olio extravergine d'oliva a indicazione geografica protetta «Olio di Puglia» potrà essere confezionato con recipienti di maggiore capacità e comunque nei limiti e nelle indicazioni di legge.

In etichetta è obbligatorio indicare l'annata di produzione delle olive ed il lotto e la data di confezionamento dell'olio extravergine di oliva ad indicazione IGP «Olio di Puglia» Inoltre dovrà indicare obbligatoriamente quale termine massimo di conservazione un periodo non superiore ai 20 mesi dalla data di confezionamento.

È consentito il riferimento all'olio ottenuto col metodo della produzione biologica.

17A06400

REGIONE TOSCANA

Approvazione della variante al piano del parco dell'Arcipelago toscano per nuova zonazione a mare dell'isola di Capraia.

Si comunica che la deliberazione 11 luglio 2017, n. 47, di approvazione della variante al piano del parco dell'Arcipelago toscano per nuova zonazione a mare dell'isola di Capraia, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge quadro sulle aree protette», comprensiva dei relativi allegati, è pubblicata e consultabile, sul sito della Regione Toscana al seguente indirizzo: http://www.regione.toscana.it/-/variante-al-piano-del-parco-dell-arcipelago-toscano-per-capraia.

17A06401

ADELE VERDE, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-222) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00